

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LECCO  
- SEZIONE PRIMA -**

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2022 ed iscritta al n. xxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:

- **ACCOLLANTE** (CF. omissis), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti omissis del foro di Milano, con elezione di domicilio in omissis, presso e nello studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici

**OPPONENTE**

Contro

- **SOCIETA'**(CF. omissis, rappresentata dalla mandataria speciale **MANDATARIA**(CF. omissis) rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. omissis del foro di Lecco, con elezione di domicilio in omissis, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici

**OPPOSTA**

Oggetto: Opposizione a precetto.

In data 29 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Per parte opponente: "NEL MERITO  
IN VIA PRELIMINARE

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a **SOCIETA'** e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a **MANDATARIA** e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.

**IN VIA PRINCIPALE**

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare la nullità (totale o parziale) del contratto di mutuo ipotecario del 5.11.2004, repertorio n. xxx, raccolta n. xxx di originari euro 1.2000.000,00, del contratto di mutuo ipotecario del 7.11.2005, repertorio n. xxx, raccolta n. xxxx di originari euro 980.000,00 e della rinegoziazione del 22.7.2008 per per l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo e l'atto di precetto per cui è causa, nonché condannare la opposta alla ripetizione e/o rettifica del saldo con accredito in conto in relazione al rapporto di causa dell'ammontare complessivo che verrà quantificato in corso di causa o nella maggiore o minor somma risultante a credito degli opposenti, in esito di istruttoria, per le somme dalla parte mutuataria corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.

IN OGNI CASO, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione.

Salvis iuribus.

Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per disporre C.T.U. tecnico contabile ed istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. secondo i quesiti formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n. 2).

In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione”.

Per parte opposta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria

In via principale: Disattesa ogni contraria istanza avversaria, anche istruttoria, respingere l’opposizione promossa dall’opponente **ACCOLLANTE** in quanto del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in comparsa di risposta del 19/10/2022.

In ogni caso

- Con espressa riserva di ogni diversa, nuova domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, del 15% per spese generali, oltre ai relativi accessori.

Conferma il deposito di tutti i documenti già prodotti in corso di causa”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In data 10.6.2022 **SOCIETA'**, a mezzo della mandataria **MANDATARIA**, ha notificato a **ACCOLLANTE** atto di precetto per euro 251.059,64 in forza di un contratto di mutuo fondiario, erogato in data 5.11.2004 dall'allora **BANCA** alla **Appalti SOCIETA'** per euro 1.200.000,00 e successivamente frazionato fra i diversi acquirenti delle unità immobiliari: la **ACCOLLANTE**, nell'acquistare in data 19.6.2006 una porzione di villetta bifamiliare in omissis, si era accollata il mutuo nell'importo di euro 294.772,74, poi oggetto di rinegoziazione il 22.7.2008.

2. - **ACCOLLANTE** ha opposto l'atto di precetto con atto di citazione notificato il 30.6.2022, per i seguenti motivi: 1) omessa indicazione nel precetto del legale rappresentante di **SOCIETA'**; 2) mancata notifica del titolo esecutivo; 3) difetto di legittimazione attiva di **SOCIETA'**, non essendo sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale; 4) carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria **MANDATARIA**; 5) carenza di prova scritta del credito azionato; incertezza nell'an e nel quantum per indebito addebito di somme a titolo di interessi a saggio ultralegale per indeterminatezza delle condizioni contrattuali; anatocismo e/o costo occulto.

3. - Si è costituita in giudizio **SOCIETA'**, a mezzo della mandataria **MANDATARIA**, contestando punto per punto tutte le censure dell'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della preliminare sospensiva.

4. - Con ordinanza del 14.11.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., senza dare ingresso alle prove richieste (dalla sola opponente: ordine di esibizione e C.T.U. contabile), la causa è passata in decisione, con termini per memorie ex art. 190 c.p.c..

5. - Premesso come i dedotti vizi formali del precetto siano stati sollevati tempestivamente dalla opponente (a fronte di un precetto notificato il 10.6.2022 e della notifica della presente opposizione a mezzo PEC il 30.6.2022), va subito aggiunto come essi non abbiano giuridico fondamento, per le ragioni già anticipate nell'ordinanza reiettiva della sospensione.

5.1 - L'opponente ha ritenuto la nullità del precetto, a mente dell'art. 480 comma 2 c.p.c., per omessa indicazione della parte e, segnatamente, per l'omessa indicazione del nominativo del legale rappresentante di **SOCIETA'**.

La disamina del precetto (doc. 1 dell'opponente e doc. 4 dell'opposta) permette di ricavare l'indicazione della creditrice (**SOCIETA'**) della sua mandataria speciale (**MANDATARIA**) e della sua qualità di cessionaria del credito da **BANCA**. I dati sono sufficienti a soddisfare il disposto dell'art. 480 c.p.c. nella parte in cui richiede che il precetto debba contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti. La mancata esplicitazione del legale rappresentante di **SOCIETA'**, infatti, non crea incertezze in ordine all'individuazione della parte creditrice.

Inoltre, già all'atto di precetto (come doc. 1) risulta allegato il mandato speciale 30.11.2018 (ridepositato come doc. 1 dell'opposta) dal quale si ricava che Amministratore Unico e legale rappresentante di SOCIETA' È omissis S.r.l. (doc. 1 dell'opposta) e tanto sana qualsivoglia problematica relativa alla rappresentanza. Non va poi dimenticato che SOCIETA' agisce sin dal precetto a mezzo della mandante MANDATARIA, relativamente alla quale non sono stati sollevati dubbi.

5.2 - Sempre quale nullità formale del precetto, la ACCOLLANTE ha lamentato la mancata notifica del titolo esecutivo.

Detto titolo è rappresentato dal mutuo facente capo alla venditrice APPALTI SOCIETA' e che la ACCOLLANTE si è accollata. La disamina del mutuo del 5.11.2004 e della quietanza del 7.11.2005 (docc. 2-3 dell'opponente, già docc. 4 e 5 del precetto) non lasciano dubbi sull'applicazione delle norme sul mutuo fondiario. Nello specifico, trova applicazione l'art. 41 comma 1 T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993 n. 385) che esonera dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata ("Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo").

5.3 - L'opponente ha tenuto ferma la questione sul difetto di legittimazione attiva di SOCIETA'. Va allora ribadito quanto già detto nell'ordinanza 14.11.2022: trattandosi di cessione di crediti pro soluto da BANCA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (Legge 30.4.1999 n. 130) e dell'art. 58 T.U.B., per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti dei debitori ceduti è sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale (come nel concreto avvenuto: doc. 3 dell'opposta) in termini che permettano di comprendere l'oggetto dei rapporti ceduti (così Cass. 10.2.2023 n. 4277; Cass. 28.6.2022 n. 20739; Cass. 13.5.2021 n. 12739; Cass. 16.11.2020 n. 25863; Cass. 29.9.2020 n. 20495; Cass. 28.2.2020 n. 5617; Cass. 20.2.2020 n. 4334; Cass. 5.9.2019 n. 22151; Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 31.1.2019 n. 2780; Cass. 29.12.2017 n. 31188). Le indicazioni date nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7.5.2018 (doc. 3 dell'opposta, già allegato al precetto) circa la cessione dei contratti di mutuo sorti in capo a BANCA "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate" rendono sufficientemente chiaro che la cessione ricomprenda anche il credito per cui è causa, atteso che si tratta di mutuo stipulato in quell'arco temporale ed è pacifico che fosse "a sofferenza" dato che la debitrice non versa le rate dal 2009.

5.4 - La censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria MANDATARIA per mancata produzione della procura rilasciata da SOCIETA', richiamata ma non prodotta col precetto, resta superata dall'avvenuta produzione nella presente sede (doc. 1 dell'opposta).

6. - Nel merito, la ACCOLLANTE ha dedotto la nullità del mutuo per carenza di prova scritta del credito azionato, per indebita richiesta di somme a titolo di interesse ultralegali a causa dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e per anatocismo e/o costo occulto nell'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese. A riprova delle proprie tesi ha prodotto una perizia econometrica del dott. omissis (doc. 16 dell'opponente) ed ha chiesto che venisse ordinata all'opposta ex art. 210 c.p.c. la produzione di documentazione bancaria nonché disposta una C.T.U. contabile.

Osserva il Giudice come risultino agli atti di causa il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 5.11.2004 da BANCA e APPALTI SOCIETA' e l'"Atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, svincolo di beni, frazionamento ipotecario" del 7.11.2005 (docc. 2-3 dell'opponente e docc. 4-5 allegati al precetto prodotto al doc. 4 dell'opposta). La debitrice, nell'atto di compravendita immobiliare del 19.6.2006 (doc. 4 dell'opponente ed allegato 6 del precetto), per il pagamento del prezzo di euro 420.000,00 si è accollata il mutuo da euro 300.000,00 (nella parte residua di euro 294.772,74) derivante dal frazionamento sopra citato. A momento di chiedere la rinegoziazione, in data 22.7.2008, la stessa ACCOLLANTE ha dichiarato di essere ancora debitrice di euro 271.035,00 (doc. 15 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta).

La disamina di detti documenti fornisce tutti gli elementi utili ad individuare l'importo mutuato, le rate da versare e gli interessi da corrispondere, tanto corrispettivi, quanto moratori. All'atto di quietanza sono allegati i piani di ammortamento delle diverse quote di mutuo frazionate ed in una di esse è subentrata per acollo la ACCOLLANTE. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente e pure dal consulente dott. OMISSIS nella perizia econometrica a sua firma, esiste il piano di ammortamento in forza del quale verificare la correttezza o meno delle somme pretese oggi dalla cessionaria SOCIETA'. Del resto, l'eventuale mancata allegazione al mutuo del piano di ammortamento non costituisce un requisito formale di validità dell'atto né può dirsi che la redazione di un simile

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

documento sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate (così Cass. 26.6.2020 n. 12922).

A fronte della documentazione citata l'opponente poteva essere in grado di meglio circostanziare le proprie doglianze, specie con riguardo agli interessi ultralegali che la banca avrebbe applicato senza preventivo accordo ovvero in riferimento all'anatocismo: al contrario, si è limitata ad una mera enunciazione in termini generali ed astratti, salvo poi invocare una C.T.U. da svolgere dopo aver acquisito una svariata mole di documentazione bancaria, per la quale ha avanzato istanza ex art. 210 c.p.c.. Ma in un simile contesto la perizia d'ufficio finisce coll'essere meramente esplorativa e sostitutiva quanto meno di un principio di prova che l'opponente poteva e doveva fornire sulla base della documentazione già a sue mani, se non altro dalla data di notifica del precetto. Per queste ragioni la C.T.U. non può essere ammessa e, per l'effetto, nemmeno può essere data evasione all'ordine di esibizione – che oltretutto è dubbio se debba essere impartito alla cessionaria piuttosto che alla cedente – finalizzato ad acquisire documenti per l'espletanda C.T.U..

Le contestazioni svolte poi con riferimento all'anatocismo occulto, riprendono quel filone giurisprudenziale che critica il sistema di ammortamento alla francese: in disparte il fatto che non vi è prova che sia stata applicata questa modalità di ammortamento e salvo quanto si è già detto sulla genericità della contestazione, del tutto avulsa da riferimento al rapporto concreto, questo Giudice aderisce al filone interpretativo che considera assolutamente valida siffatta modalità di ammortamento, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo quell'effetto anatocistico contestato in astratto dall'opponente. Le rate di rimborso costanti nel tempo, che caratterizzano il piano di ammortamento cd. alla francese, contengono interessi pur sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti. Si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti: al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto, ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento vengono calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento all'italiana (con rata decrescente e quota capitale costante) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, bensì, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma capitale a suo tempo erogatagli, così come specularmente per più tempo il creditore ne perde la disponibilità).

7. - L'opposizione va quindi respinta, senza necessità di rimessione in istruttoria. Alla soccombenza consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di euro 251.000,00), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 (in vigore dal 24.10.2022 ed applicabile alle liquidazioni di prestazioni professionali esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore, giusta l'art. 6) – in euro 8.000,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

**RIGETTA**

l'opposizione promossa da **ACCOLLANTE** all'atto di precetto notificatole in data 10.6.2022 da **SOCIETA'**.

**CONDANNA**

**ACCOLLANTE** (CF omissis) a rifondere all'opposta le spese di lite per euro 8.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 9 agosto 2023.

**IL GIUDICE**

EX PARTE